

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative per gli spostamenti al di fuori del territorio della Regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;



Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Visto il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il DPCM 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020;



Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;

Visti i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.”

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 144 del 4/05/2020, recante Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche D.P.C.M. 26 aprile 2020

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 145 del 4/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 146 del 5/05/2020, recante Servizi di cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili. Variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 147 del 6/05/2020, recante Pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 148 del 9/10/2020, in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 151 del 15/05/2020, recante corsi voga e nuoto per conseguimento titolo di bagnino di salvataggio

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 152 del 15/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 153 del 16/05/2020, recante riapertura dal 18 maggio attività turistiche ricettive di cui al titolo II L.R. n. 9/2006

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 154 del 16/05/2020, recante riaperture al 18 maggio settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica



Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 155 del 16/05/2020, recante agriturismo

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020, recante del 18/05/2020 Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del DPCM del 17/05/2020

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 157 del 18/05/2020 recante riapertura gestione parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa

Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Vista altresì l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Preso atto dell'andamento del contagio anche a livello regionale;

Considerata la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Tenuto conto altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita dei cittadini che vivono nei comuni confinanti tra regioni, i cui rapporti sociali non sono segnati da confini amministrativi.

Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile;

Considerato che le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;



Considerato altresì che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Vista la nota prot. n. 3994/COV19 del Presidente della Conferenza delle Regioni con cui si prende atto della nota del Ministro della Salute la quale ricomprende lo spostamento extraregionale ed in particolare nell'ipotesi di province e comuni di regioni confinanti, con declinazione delle fattispecie, nella sfera degli spostamenti consentiti per necessità o urgenza, confermando, peraltro, quanto già disciplinato da alcune ordinanze regionali.

DECRETA

Articolo 1

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni.

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 21 maggio 2020.

Articolo 4

Le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del



dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell'allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell'allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).

Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, "Cura Italia" sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.

Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro". Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell'attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L'accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.

Sinteticamente, fino alla data del 3 aprile, sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali, con la previsione di una serie di eccezioni e precisazioni. Il successivo D.M. MISE del 25 marzo 2020 ha modificato i codici ATECO dell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 relativi alle attività non sospese. L'art. 1 comma c) del DPCM consentiva alle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell'interno ha poi fornito indicazioni per l'attuazione del DPCM 22 marzo 2020.

Le limitazioni allo svolgimento delle attività produttive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicavano cumulativamente alle misure restrittive già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e



all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati fino al 3 aprile 2020. Per le imprese che possono continuare a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, devono essere rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Le imprese la cui attività veniva sospesa per effetto del DPCM 22 marzo 2020 erano tenute a completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, completavano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 14 aprile 2020 ha introdotto le prime misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività economiche, di fatto la fase 2 ha avuto inizio con il citato D.P.C.M. L'allegato 3 ha introdotto quindi nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M.. Sono infatti stati autorizzati i codici ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo attività forestali"; ATECO 42 "Ingegneria Civile" (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); ATECO 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione. Viene inoltre ripristinata la classe 42.91 "Costruzione di opere idrauliche".

L'art. 2, comma 12, del citato DPCM ha ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso per le attività produttive sospese ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Ha previsto altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. L'art. 1, comma 1, lett. ee), ha confermato la necessità di garantire le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono state confermate all'art. 2, comma 3, le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione. Sono state inoltre confermate le altre misure già adottate con i dd.pp.cc.mm. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, misure normative che hanno cessato di produrre i relativi effetti dalla data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020. In particolare è stato ulteriormente confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 si è provveduto ad un'attuazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche, in accordo con i Prefetti, in modo univoco, in vista di una graduale ripartenza dell'economia regionale.



Con D.P.C.M. 26 aprile 2020, seguito dal D.P.C.M del 17 maggio 2020 è stata avviata la fase per una ripartenza delle attività economiche e della mobilità sociale nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento sociale.

Visto che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 1, comma 2 prevede che fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, e che resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Vista la nota prot. n. 6874 del 19/05/2020 con la quale il Ministro della Salute riscontrava la richiesta della Conferenza delle Regioni relativamente ai trasferimenti extraregionali, riconoscendo la possibilità di valutare e declinare le diverse ipotesi di spostamento, anche al di fuori della regione di residenza, riconducendole nei casi di assoluta urgenza, tali da giustificare una deroga al divieto di carattere generale di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33

Vista la nota prot. n. 3994/COV19 del Presidente della Conferenza delle Regioni con cui si prende atto della nota del Ministro della Salute la quale ricomprende pertanto lo spostamento extraregionale ed in particolare nell'ipotesi di province e comuni di regioni confinanti, con declinazione delle fattispecie, nella sfera degli spostamenti consentiti per necessità o urgenza, confermando, peraltro, quanto già disciplinato da alcune ordinanze regionali.

Considerato che la previsione, con cui si autorizzano tutti gli spostamenti interregionali alla data del 3 giugno, risponde peraltro ad una specifica esigenza di gradualità nell'allentamento delle misure adottate, accompagnata da un puntuale e giornaliero monitoraggio del trend epidemiologico.

Considerato che al momento, con il dovuto rispetto delle disposizioni sul contenimento del contagio e del distanziamento sociale, si stanno progressivamente ripristinando le abitudini di vita dei cittadini all'interno del territorio regionale tutto.

Considerato altresì che per i cittadini dei territori comunali e/o provinciali confinanti con regioni limitrofe, le abitudini di vita non possono essere condizionate da meri confini amministrativi; non consentire a costoro la possibilità di trasferirsi nei territori extra-regionali limitrofi e confinanti impedirebbe, dopo due mesi di lock-down, di riprendere gradualmente le normali abitudini di vita. Infatti, per coloro che vivono nei territori di comuni e/o province di confine, gli ordinari aspetti della vita quotidiana, di qualsiasi natura, involgono un ambito territoriale di riferimento che è quello della regione limitrofa.

Considerato pertanto che per garantire parità di trattamento anche ai cittadini dei comuni e delle province confinanti con le regioni limitrofe, occorre consentire gli spostamenti anche al di fuori del confine regionale e che tale possibilità assurga a stato di necessità e/o di urgenza al fine di poter riprendere progressivamente le normali abitudini di vita sociale.



Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile.

Considerato che le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile-

Considerato altresì che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce condizione essenziale della qualità di vita e dell'attività finalizzata al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile.

Si ritiene pertanto che possano essere acconsentiti previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

